

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2169 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2021****relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ⁽³⁾ ("l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia") e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") ⁽⁴⁾, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ⁽⁵⁾, fissano il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.
- (3) Dal 1° gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.
- (4) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ⁽⁶⁾ ("l'accordo in forma di scambio di lettere") sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.
- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, i prodotti in questione beneficeranno di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.